

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 90 del 04-10-2022

**OGGETTO:
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.**

L'anno duemilaventidue e questo giorno quattro del mese di ottobre in Pelago, nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si e' riunita alle ore 15:00 la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Povoleri Nicola	Sindaco	P
Rimini Giulia	Vice Sindaco	P
Bracaglia Giacomo	Assessore	P
Bartoletti Giuseppe	Assessore	P
Tini Deborah	Assessore	P

Assiste Il Vice Segretario Dott. Guidotti Francesca incaricato della redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Povoleri Nicola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il signor D.M. cittadino albanese, entrato in Italia nel 2017 e stabilitosi nel Comune di Pelago, con istanza del 13.3.2019, ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, sul presupposto di essere nipote di cittadina italiana.

DATO ATTO che non è stata esibita al Comune né risulta documentazione che attesti che l'ascendente del signor D. M. abbia a sua volta acquisito la cittadinanza italiana, l'Amministrazione ha respinto l'istanza con istanza di diniego del 05.07.2019.

DATO ATTO che in seguito al rifiuto da parte del comune l'interessato ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze in data 23 maggio 2022.

DATO ATTO che il comune non ha ritenuto sussistenti i presupposti per agire in autotutela si ritiene opportuno costituirsi in giudizio per resistere alla domanda giudiziale proposta.

DATO ATTO che l'affidamento dell'incarico legale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, è escluso dall'applicazione delle disposizioni per la scelta del contraente previste dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 anche se deve comunque rispettare i principi dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*;

RICHIAMATA la direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo sugli appalti pubblici che all'art. 10 stabilisce che la stessa non si applica agli appalti di servizi di cui al punto d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (2): — in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure — in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE

RICHIAMATA la sentenza della Corte di giustizia europea n.C-264/18 del 06.06.2019 che si è pronunciata sull'esclusione dei servizi legali dall'applicazione della normativa sugli appalti pubblici in tal senso:

- al punto 35 ha precisato che l'art. 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che

possono essere forniti da un avvocato a una amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, non che dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

- al punto 36 ha inoltre disposto che da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.

- al punto 37 ha disposto che la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto non che la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.

- infine al punto 38 ha stabilito che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, « altresì » senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva.

CONSIDERATO che l'Avv. Giancarlo Lo Manto del foro di Firenze è in possesso dei requisiti professionali ed esperenziali idonei al conferimento dell'incarico in oggetto.

VISTO il preventivo di spesa ricevuto dall'Avv. Giancarlo Lo Manto con studio in via Masaccio, 219 Firenze pari all'importo di € 8.754,72 iva inclusa, che viene ritenuto congruo;

VISTI gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio affari generali e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di dare mandato al responsabile del servizio Affari Generali perchè provveda a conferire l'incarico avente ad oggetto la costituzione in giudizio di questa Amministrazione avverso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze presentato dal sig. D.M all'Avv. Giancarlo Lo Manto del foro di Firenze con studio via Masaccio, 219, 501342 Firenze P.IVA 02185150485
2. Di approvare la spesa per l'incarico in questione pari a € 8.754,72 iva inclusa, come risulta dal preventivo rimesso a tal proposito dallo stesso professionista.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza, visto l'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Povoleri Nicola

Il Vice Segretario
Guidotti Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Pelago,

IL SEGRETARIO
Guidotti Francesca

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 per decorrenza termini di legge.

Pelago,

IL SEGRETARIO
Guidotti Francesca